Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DELL'8 MARZO 1985:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 11 febbraio 1985, n. 1141.

Istruzioni generali per l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.

(994)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1985, n. 55.

Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Per l'esecuzione in economia degli interventi di edilizia penitenziaria e per l'acquisizione di beni e servizi di competenza della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il funzionario delegato, è elevato a lire 50 milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note al comma primo dell'articolo unico:

— Il testo della legge 21 dicembre 1977, n. 967, è il seguente:

« Art. 1. — Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

Art. 2. — Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

a) lavori di manutenzione straordinaria;

b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.

Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato.

Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 3. — I lavori di cui all'art. 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.

Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4. — Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'art. 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonché a liberi professionisti.

Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

I limiti di importo, stabiliti dall'art. 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire.

Art. 5. — Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.

Art. 6. — I decreti di cui all'art. 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 7. — Le diposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982 ».

— Il testo dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), è il seguente:

« L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relativa all'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena, è elevata a complessive lire 1.200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nel triennio 1981-83 secondo le quote indicate nell'allegata tabella *A*.

Entro il 31 marzo 1981, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, si provvede, in esecuzione dello stanziamento di cui al precedente comma, all'aggiornamento del programma dei lavori previsto dall'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

I provveditorati alle opere pubbliche, per la sollecita esecuzione del programma di edilizia penitenziaria approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in deroga alle norme vigenti di contabilità generale dello Stato, procedere ad accorpamenti in un unico lotto di lavori di tutte le opere residue e possono, altresì, procedere ad affidamento delle stesse, anche a trattativa privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale purché la medesima abbia ancora in corso i lavori. Per l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra si applicano le norme previste dal secondo comma dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967 ».

— Il testo dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1983, n. 14, recante « *Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967* », è il seguente:

« Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è prorogato fino al 30 giugno 1984.

Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 807):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 20 giugno 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 10 luglio 1984, con pareri delle commissioni 5ª ed 8ª

Esaminato dalla 2ª commissione il 25 luglio 1984, 1° agosto 1984, 19 settembre 1984, 7 novembre 1984, 13 novembre 1984 ed approvato il 21 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2312):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 5 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 20 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 marzo 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 marzo 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centoottantatre giorni con scadenza il 13 settembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 8 marzo 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 208

(1306)

DECRETO 5 marzo 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 14 marzo 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 marzo 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 88,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore dodici del giorno 8 marzo 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 209

(1307)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1093.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna dell'Olmo », in Thiene.

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 7 ottobre 1979, integrato con altro del 16 aprile 1983 e con due dichiarazioni del 29 settembre 1982 e 8 novembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia « Madonna dell'Olmo », in Thiene (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 381

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1094.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria Madre della Chiesa », in Nerviano.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 23 marzo 1982, integrato con due dichiarazioni del 10 maggio 1982 e del 13 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « Maria Madre della Chiesa », in Nerviano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 383

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1095.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Matera.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matera 2 febbraio 1983, integrato con due dichiarazioni del 27 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe », in Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 382

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1096.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Sant'Agostino di Canterbury », in Roma.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° dicembre 1981, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni del 14 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « Sant'Agostino di Canterbury », in frazione Torre Maura del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 385

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1097.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « Beata Maria Vergine Immacolata », in Napoli.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli 20 ottobre 1972, integrato con altro decreto 13 dicembre 1973 e con dichiarazione 16 giugno 1980, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « M. V. Immacolata » dalla chiesa omonima, in frazione Nisida del comune di Napoli, alla chiesa della « Madonna Riconciliatrice de La Salette », in frazione Soccavo dello stesso comune, con il titolo di « Beata Maria Vergine Immacolata ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 384

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1098.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo apostolo », in Palazzolo Acreide, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Paolo apostolo », in Palazzolo Acreide (Siracusa). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare le seguenti donazioni, disposte dal sac. Sebastiano Baglieri: con atto pubblico 22 settembre 1981, n. 8555 di repertorio, a rogito dott.ssa Anna Luisa Fragna, notaio in Siracusa, consistente in un locale situato in Palazzolo Acreide (Siracusa), via Vincenzo Messina n. 98, descritto nella perizia giurata 26 ottobre 1982 del geom. Paolo Infantino e valutato in lire diciassettemilioniseicentomila dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa; con atto pubblico 5 novembre 1981, n. 186153 di repertorio, a rogito dott. Antonino Pantano, notaio in Siracusa, consistente in un'abitazione situata in Palazzolo Acreide (Siracusa), via Castelvecchio n. 22, descritta nella perizia giurata 24 agosto 1981 del medesimo geometra e valutata in L. 6.000.000 dallo stesso ufficio tecnico erariale.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 387

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1099.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in beni immobili siti nel comune di Camogli, frazione Ruta e precisamente: *a*) fabbricato ad uso abitazione sito in via Aurelia n. 140 (ex 84) censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1889, foglio 6, mappale sub 1 — 16 con annesso piccolo appezzamento di terreno; *b*) fabbricato ad uso abitazione in via Romana, 132, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 1889, foglio 6, mappale 56 sub 1 — 3, valore attribuito con perizia di parte L. 280.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Genova a L. 528.000.000 liberi e lire 398.000.000 occupati. La donazione è stata disposta dall'Istituto figlie di Maria della Divina Provvidenza - Opere femminili don Luigi Guanella - Roma, con atto redatto dal notaio dott. Ulderico Brambilla di Milano 19 novembre 1980, n. 4071/693 di repertorio, registrato a Milano in data 28 novembre 1980 al n. 25625.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 134

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1100.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Edoardo », in Nichelino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Edoardo », in Nichelino (Torino). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla fondazione di culto « Opera diocesana per la preservazione della fede », in Torino, con atto pubblico 13 febbraio 1976, n. 26997 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Torino, consistente in un complesso immobiliare sito in Nichelino (Torino), costituito da un'area e da entrostante centro religioso (sacro edificio, opere di ministero pastorale e casa di abitazione per il clero), il tutto descritto nella perizia giurata 9-22 febbraio 1983 del geometra Francesco Landi, e valutato in L. 218.250.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 386

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1101.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Clemente papa e S. Aniello abbate », in Napoli.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pozzuoli 3 febbraio 1971, integrato con altro decreto del 10 marzo 1977 e con dichiarazione del 30 giugno 1980, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Clemente papa e S. Aniello abbate » dalla chiesa omonima in frazione Bagnoli del comune di Napoli, alla chiesa della « Beata Maria Vergine Immacolata della medaglia miracolosa » in frazione Soccavo dello stesso comune, con il mutato titolo dei « Santi Clemente papa e Agnello abbate ».

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 388

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1102.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1985
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 117

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine sud, con sede e stabilimento in località le Lame (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.R. - Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine sud, con sede e stabilimento in località le Lame (Frosinone), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.R. - Nord Italia resine, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lagostina 80, in Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalbox di Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine sud, con sede e stabilimento in località le Lame (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa O. Graf di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 luglio 1984 al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio San Francesco S.r.l., con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Illea S.p.a., con sede e stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 1° luglio 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Secolo d'Italia, con sede legale e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale progettazioni, consulenze e partecipazioni S.p.a., già Italconsult di Roma, è prolungata al 31 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), ora Snia BPD, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica del sud, con sede legale in Agropoli (Salerno) e stabilimento in Castelforte (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 agosto 1983 all'11 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dukron italiana, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Roma), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radici sud, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satel, con sede legale in Roma e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 4 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cebal Italia, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.I.C., con sede legale in Anagni (Frosinone) e stabilimento in Gaeta (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 luglio 1984 al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merimec, con sede e stabilimento in Anagni (Frosinone), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi sud di Latina, è prolungata al 31 dicembre 1984.

Si applicano si lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pavimenti Giuffrè, in Termini Imerese (Palermo), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icla di Corleone (Palermo), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates, componenti elettronici, con sede legale e stabilimento in Catania, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riolo Ral di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. cav. Russo Umberto dei F.lli Raffaele e Francesco Russo, con sede e stabilimento in Catania, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gange & C. di Palermo, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa di Palermo, è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latersiciliana, stabilimento di Sciacca, è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, ufficio commerciale di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1982 al 14 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima aertermica, con sede in Milano e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bemarflex, con sede e stabilimento in contrada Menocchia - Ripatransone (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio dorico marca Lola, con sede e stabilimento in Falconara (Ancona), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio M.D. di Serra de' Conti (Ancona), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Ascoli, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento in Genova-Voltri, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.L.P.A., con sede e stabilimento in Montepradone (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Centro siderurgico Adriatico, in Centobuchi di Montepradone (Ascoli Piceno), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosat di Mezzopera Primo di Cerreto d'Esi (Ancona), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, in Ascoli Piceno, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi e C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio San Francesco S.r.l., con sede e stabilimento in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Illea S.p.a., con sede e stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 29 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica del sud, con sede legale in Agropoli (Salerno) e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dukron italiana, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radici sud, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satel, con sede legale in Roma e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 5 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gange & C. di Palermo, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilpa di Palermo, è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. - Compagnia generale accumulatori, ufficio commerciale di Catania, è prolungata al 31 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi e C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Omnia di Ferraris, in Condove (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinematic, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Latersiciliana, stabilimento di Sciacca, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.P. - Grafiche editoriali padane, con sede in Milano e stabilimento in Cremona, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fantini & Cosmi, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favored ei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gaami, con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Casci Gerola, Cervesina, Casatisma e Oriolo (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Americana Prentice, con sede in Milano e stabilimenti in Vimercate, Brugherio (Milano) e Pieve di Soligo (Treviso), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ital lamiere, con sede e stabilimento in Usmate (Milano), è prolungata al 12 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panu-Confort di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 10 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglierie S. Lorenzo, con sede e stabilimento in Pegognaga (Mantova), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hisco Glenlane, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Zanotti, con sede e stabilimento in Ghisalba (Bergamo), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetreria F.lli Benecchi, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newtex sud di Città S. Angelo (Pescara), è prolungata al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sebino sud di Gissi (Chieti), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta N.O.M.O. S.p.a., con sede e stabilimento in Oggiono (Como), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Davide, con sede e stabilimento in Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corà Domenico e Figli S.p.a., con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina, frazione Tavernelle (Vicenza), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.p.a. Nuova Multedo, in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic agricoltura, stabilimento di Manfredonia (Foggia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie ottiche del Levante, con sede in Bari e stabilimento in Modugno (Bari), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 6 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riv-SKF industrie, con sede legale in Torino, stabilimenti di Airasca (Torino), Pinerolo (Torino), Villar Perosa (Torino), sede centrale in Torino, magazzino di Airasca (Torino), stabilimento di Massa Carrara, magazzino di Firenze, stabilimento di Cassino, magazzino di Roma, stabilimento e magazzino di Bari, magazzino di Genova, magazzino di Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrol, con sede in Milano e stabilimento in Oleggio (Novara), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nora, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autolinee Verbano, in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura Vacca Domenico di G. Vacca & C., con sede e stabilimento in Poirino (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova cartografica Emmegi, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Grugliasco (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Taurus Sages S.r.l., con sede in San Secondo di Pinerolo (Torino) e stabilimento in Leumann - Rivoli (Torino), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fataluminium, con stabilimenti in Torino e Rivoli (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmas di Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluver di Verris (Aosta), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società Industrielle Valdotaine, con sede in Arnad (Aosta), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica del sud, con sede legale in Agropoli (Salerno) e stabilimento in Castelforte (Latina), è prolungata all'11 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dukron Italia, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radici sud, con sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autolinee Verbano, in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società Industrielle Valdotaine, con sede in Arnad (Aosta), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilmas di Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Omnia di Ferraris, in Condove (Torino), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.P. - Grafiche editoriali padane, con sede in Milano e stabilimento in Cremona, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata al 10 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinematic, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Americana Prentice, con sede in Milano e stabilimenti in Vimercate, Brugherio (Milano) e Pieve di Soligo (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Casci Gerola, Cervesina, Casatisma e Oriolo (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panu-Confort di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 13 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newtex sud di Città S. Angelo (Pescara), è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche di Iseo (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Isam S.r.l., con sede e stabilimento in Verderio Superiore (Como), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Ernesto Portesi, con sede e stabilimento in Rezzato (Brescia), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.M.R. S.p.a., con sede e stabilimento in Dello (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aros S.p.a., con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Valcalepio, con sede in Credaro (Bergamo) e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valitalia di Cicognola (Pavia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, con sede e stabilimento in Bollate (Milano), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Culin Rodolfo, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICEB tecnoacciaio, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamperia Pozzi, con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessile della Lombardia, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata al 6 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche di Iseo (Brescia), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Larocchi costruzioni meccaniche di Iseo (Brescia), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 17 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), e prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 17 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), e prolungata al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 23 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltranciati sud di Aci S. Antonio (Catania), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli, con sede e stabilimento in Venegono Inferiore (Varese), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bompadre imballaggi & C. di Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 24 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giglia molino e pastificio di Campobella di Licata (Agrigento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metaltranciati sud di Aci S. Antonio (Catania), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fatt di Carini (Palermo), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(903-904)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nella zona di Napoli-Agnano ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Tortona (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Rivera di Almese (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore gomma operanti nel comune di Quarona (Vercelli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Casale Monferrato (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Avigliana (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Vercelli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chimico operanti nel comune di Forlì, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Avigliana (Torino), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Vercelli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Avigliano (Torino), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(1244)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, alla produzione di presidi sanitari costituiti da olii minerali emulsionati e revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei presidi sanitari denominati: « Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio » dell'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei presidi sanitari denominati: « Dinitroil, Metoil, Vitol 96 e Xantolio » concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreti ministeriali numeri 2201, 2376, 1873 e 3567.

(1208)

MINISTERO DEL TESORO

N. 44

Corso dei cambi del 4 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2099 —	2099 —	2099,35	2099 —	—	2099,15	2099,300	2099 —	2099 —	2099 —
Marco germanico	622,300	622,300	622 —	622,300	—	622,30	622,300	622,300	622,300	622,30
Franco francese	203,530	203,530	203,15	203,530	—	203,49	203,460	203,530	203,530	203,53
Fiorino olandese	549,680	549,680	549,65	549,680	—	549,67	549,660	549,680	549,680	549,68
Franco belga	30,955	30,955	30,96	30,955	—	30,95	30,954	30,955	30,955	30,96
Lira sterlina	2247,600	2247,600	2246 —	2247,600	—	2247,67	2247,750	2247,600	2247,600	2247,60
Lira irlandese	1933,500	1933,500	1936 —	1933,500	—	1934 —	1934,500	1933,500	1933,500	—
Corona danese	173,800	173,800	173,93	173,800	—	173,83	173,870	173,800	173,800	173,80
Dracma	14,950	14,950	14,95	14,950	—	—	14,935	14,950	14,950	
E.C.U.	1381,100	1381,100	1381 —	1381,100	—	1381,95	1382,800	1381,100	1381,100	1381,10
Dollaro canadese	1502,500	1502,500	1505 —	1502,500	—	1503,25	1504 —	1502,500	1502,500	1502,50
Yen giapponese	8,058	8,058	8,05	8,058	—	8,05	8,058	8,058	8,058	8,05
Franco svizzero	725,010	725,010	726 —	725,010	—	724,98	724,950	725,010	725,010	725 —
Scellino austriaco	88,450	88,450	88,60	88,450	—	88,48	88,515	88,450	88,450	88,45
Corona norvegese	216,900	216,900	216,95	216,900	—	216,94	216,980	216,900	216,900	216,90
Corona svedese	219,510	219,510	219,24	219,510	—	219,50	219,500	219,510	219,510	219,50
FIM	300 —	300 —	300 —	300 —	—	299,92	299,850	300 —	300 —	
Escudo portoghese	11,200	11,200	11,40	11,200	—	11,25	11,300	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola	11,263	11,263	11,27	11,263	—	11,26	11,260	11,263	11,263	11,27

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2099,150
Marco germanico	622,300
Franco francese	203,495
Fiorino olandese	549,670
Franco belga	30,954
Lira sterlina	2247,675
Lira irlandese	1934 —
Corona danese	173,835
Dracma	14,942
E.C.U.	1381,950
Dollaro canadese	1503,250
Yen giapponese	8,058
Franco svizzero	724,980
Scellino austriaco	88,482
Corona norvegese	216,940
Corona svedese	219,505
FIM	299,925
Escudo portoghese	11,250
Peseta spagnola	11,261

Media dei titoli del 4 marzo 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	56,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . . .	96,400
» 6 % » » 1971-86 .	92,500
» 6 % » » 1972-87 . .	91,950
» 9 % » » 1975-90 . .	91,100
» 9 % » » 1976-91 . . .	90,100
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 . .	99,900
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,325
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,425
» » » » 1- 3-1982/86 . .	103,800
» » » » 1- 5-1982/86 . .	102,800
» » » » 1- 6-1982/86 . .	102,650
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,850
» » » » 1- 8-1982/86 . .	102,950
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,675
» » » » 1-10-1982/86 . .	102,200
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,650
» » » » 1-12-1982/86 . .	103,075
» » » » 1- 7-1983/86 . .	101,150
» » » » 1- 8-1983/86 . .	101,450
» » » » 1- 9-1983/86 . .	101,900
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,250
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,650
» » » » 1- 2-1983/87 . .	103,150
» » » » 1- 3-1983/87 . .	103,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 .	102,875
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,350
» » » » 1-11-1983/87 .	102,400
» » » » 1-12-1983/87 .	102 —
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,150
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,125
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,350
» » » » 1-10-1983/88 .	103,250
» » » » 1-11-1983/88 .	103,800
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,050
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,575
» » » » 1- 3-1984/88 . .	102,775
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,650
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,450
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,600
» » » » 1-12-1983/90 .	104,100
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,075
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,075
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,950
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,650
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,675
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,800
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,775
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,100
» » » 17 % 1- 7-1985	101,350
» » » 17 % 1-10-1985	101,450
» » » 16 % 1- 1-1986	101,750
» » » 14 % 1- 4-1986	100,800
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,250
» » » » 1983/90 11,50 %	106,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 799 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la somma di L. 120.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 800 dell'8 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 70.000 alla memoria del sig. Serafino Pestelli da destinare all'istituto di radiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 801 del 5 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena - filiale di Firenze la somma di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 802 del 5 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal 41° Congresso dell'Associazione tra foniatri e logopedisti la donazione di otto travi da quattro posti per un totale di trentadue posti del valore di L. 4.568.620 (IVA compresa), da destinare all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 803 del 5 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori la somma di L. 1.150.000 da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 804 del 5 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di radiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 805 del 5 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena - filiale di Firenze, la somma di L. 4.000.000 da destinare alla biblioteca della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 806 del 16 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana la somma di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di lingue e letterature neolatine della facoltà di lettere e filosofia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 807 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal comune di Firenze la somma di L. 2.000.000 da destinare alla cettedra di antropologia culturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 808 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Pistoia e Brescia la somma di L. 500.000, da destinare al corso di perfezionamento in economia del turismo della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 809 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla provincia di Firenze la somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di anatomia comparata, biologia generale e genetica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 810 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena filiale di Firenze la somma di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di pediatria della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 811 del 20 ottobre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione degli amici dei musei fiorentini insieme alla camera di commercio americana di Firenze la somma di L. 6.115.000 da destinare al museo di antropologia ed etnologia di Firenze.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 812 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal Monte dei Paschi di Siena - filiale di Firenze, la somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 813 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla fondazione «Angelo della Riccia» la somma di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 814 del 16 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Pharmuka laboratorio di Gennevilliers (Francia) la somma di L. 10.000.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 815 del 16 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla giunta provinciale di Firenze - settore caccia, la somma di L. 1.500.000 da destinare al museo zoologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 823 dell'8 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la somma di L. 20.000.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica I per l'insegnamento di anatomia chirurgica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 824 del 15 novembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio e depositi di Prato la somma di L. 7.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 3ª della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 854 del 1° dicembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla regione Toscana - dipartimento istruzione e cultura, la donazione della somma di L. 30.000.000 da destinare all'istituto di storia dell'arte della facoltà di lettere e filosofia per l'acquisto della biblioteca del prof. Charles Tolnay.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 855 del 1° dicembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 10.000.000 da destinare al Museo nazionale di antropologia ed etnologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 856 del 1° dicembre 1984, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta IBM - Italia la donazione di quattro personal computers del valore di L. 8.765.000 da destinare alla facoltà di ingegneria della predetta Università.

(799)

Errata-corrige all'avviso riguardante la vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli. (Avviso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 46 del 22 febbraio 1985).

Nell'avviso di vacanza di due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le discipline ricerca operativa e diritto doganale, pubblicato alla pagina 1350 della *Gazzetta Ufficiale*, deve leggersi: «Istituto universitario *navale* di Napoli», invece di: «Istituto universitario di Napoli».

(1270)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 13/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9 del 28 febbraio 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.310
benzina normale	»	1.260
benzina agricola .	»	404
benzina pesca e piccola marina	»	371

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 7 marzo 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1343)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 41015 del 5 marzo 1985, praticabili dall'8 marzo 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione .	L./lt	747
Gasolio agricoltura	»	541
Petrolio agricoltura	»	531
Gasolio pesca e piccola marina .	»	497
Petrolio pesca e piccola marina .	»	487
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	422,04
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	464,14

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	705	708	711	714	717
Petrolio (*)	»	745	748	751	754	757
Olio comb.le fluido	L./kg	577	580	583	586	589

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(1336)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Ischia

Con deliberazione 14 dicembre 1984, n. 13027, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1409/4 del comune catastale di Ischia dal demanio al patrimonio provinciale.

(1027)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Con decreto prefettizio 19 febbraio 1985, n. 1/13/2-2403, il cognome originario del sig. Ruggero Belletich di Giuseppe, nato ad Albona d'Istria il 19 aprile 1949, residente a Trieste in via P. Revoltella n. 75, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 4 dicembre 1984, nella forma italiana di « Belletti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti della moglie del predetto, sig.ra Avelina Jurada, nata a Pinguente il 2 gennaio 1955.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio 19 febbraio 1985, n. 1/13/2/2470, il cognome originario del sig. Franco Stepancich, nato a Trieste il 18 settembre 1960, residente a Trieste in via Sottoripa n. 6, è ridotto, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 14 dicembre 1984, nella forma italiana di « De Stefani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(1163)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad ottantanove posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ottantanove posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di agraria (posti n. 21):

gruppo di discipline n. 73	posti 1
gruppo di discipline n. 74	» 1
gruppo di discipline n. 142	» 3
gruppo di discipline n. 143	» 6
gruppo di discipline n. 144	» 2
gruppo di discipline n. 145	» 2
gruppo di discipline n. 146	» 4
gruppo di discipline n. 147	» 2

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 8):

gruppo di discipline n. 1	posti 2
gruppo di discipline n. 3	» 1
gruppo di discipline n. 4	» 1
gruppo di discipline n. 9	» 1
gruppo di discipline n. 10	» 1
gruppo di discipline n. 11	» 1
gruppo di discipline n. 12	» 1

Facoltà di ingegneria (posti n. 30):

gruppo di discipline n. 85	posti 3
gruppo di discipline n. 89	» 1
gruppo di discipline n. 90	» 2
gruppo di discipline n. 91	» 1
gruppo di discipline n. 92	» 1
gruppo di discipline n. 101	» 1
gruppo di discipline n. 103	» 1
gruppo di discipline n. 105	» 2
gruppo di discipline n. 106	» 1
gruppo di discipline n. 111	» 1
gruppo di discipline n. 112	» 1
gruppo di discipline n. 114	» 2
gruppo di discipline n. 115	» 1
gruppo di discipline n. 117	» 1
gruppo di discipline n. 120	» 1
gruppo di discipline n. 121	» 1
gruppo di discipline n. 127	» 1
gruppo di discipline n. 132	» 1
gruppo di discipline n. 133	» 4
gruppo di discipline n. 135	» 1
gruppo di discipline n. 137	» 1
gruppo di discipline n. 141	» 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 30):

gruppo di discipline n. 60	posti 2
gruppo di discipline n. 61	» 4
gruppo di discipline n. 62	» 1
gruppo di discipline n. 63	» 2
gruppo di discipline n. 64	» 2
gruppo di discipline n. 67	» 2
gruppo di discipline n. 68	» 8
gruppo di discipline n. 70	» 5
gruppo di discipline n. 72	» 4

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - 89100 Reggio Calabria, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

(1212)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

istituto di farmacologia e terapia sperimentale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o in medicina veterinaria, o in scienze biologiche o in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - ufficio del personale - Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande devono essere presentate singolarmente per ogni istituto relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare. Nel caso in cui il candidato presenti una sola domanda per più posti, l'istanza verrà ritenuta valida per la partecipazione al primo dei concorsi in essa indicati.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(1310)

Diario della prova scritta del concorso pubblico a sette posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

La prova scritta del concorso pubblico a sette posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli), il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1984, si svolgerà il giorno 4 aprile 1985, alle ore 8,30, presso l'Istituto universitario navale, via Acton n. 38, Napoli.

(1251)

MINISTERO DELLE FINANZE

Riduzione del numero dei posti del concorso per il reclutamento di sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984, registro n. 62 Finanze, foglio n. 313 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cento sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e del bilancio pluriennale per il triennio 1985-87 che, in applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sopracitata, fissa in centosessanta unità il numero degli ufficiali di complemento della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per il corrente anno finanziario;

Considerato che i vincitori del concorso, indetto con il proprio decreto 18 ottobre 1984 ed ancora in fase di espletamento, conseguiranno la nomina ad ufficiale di complemento con effetto dal 1° luglio 1985, dopo aver frequentato un corso di formazione della durata di quattro mesi (dal 1° marzo al 30 giugno);

Considerato, altresì, che alla data del 1° luglio 1985 staranno prestando servizio altri novantanove sottotenenti di complemento, nominati a tale grado dal 21 gennaio 1985;

Ritenuta, pertanto, la necessità di ridurre da cento a sessantuno il numero dei posti messi a concorso con il proprio decreto 18 ottobre 1984, onde contenere nel limite massimo di centosessanta l'aliquota di subalterni di complemento da mantenere in servizio per l'anno finanziario 1985;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso con il proprio decreto 18 ottobre 1984 per il reclutamento di sottotenenti di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina è ridotto da cento a sessantuno unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1985
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 183

(1287)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentatre posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 18 del 15 settembre 1983, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1983, n. 4876, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1983, registro n. 27, foglio n. 314, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a trentatre posti di consigliere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 febbraio 1978, n. 3751.

(1255)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo ai concorsi pubblici per traduttore-interprete della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Nei bandi dei concorsi pubblici per traduttore-interprete della sesta qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, indetti con decreti ministeriali in data 1° giugno 1984 (lingua tedesca, russa, spagnola, francese, slovena, inglese ed araba), pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1985, il requisito di cui all'art. 2, lettera *E*), « buona condotta morale e civile », è stato soppresso con decreto ministeriale 15 dicembre 1984, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1984, n. 732.

(1344)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi tre posti di direttore di divisione con funzioni dirigenziali nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, estesa — in quanto applicabile — al personale direttivo dell'Istituto, con le deliberazioni del comitato amministrativo in data 12 febbraio 1973 e 6 dicembre 1976, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 gennaio 1977;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale, estese al personale dell'Istituto con deliberazione del comitato amministrativo in data 17 ottobre 1984, approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1984.

Accertato che alla data del 31 dicembre 1983 erano disponibili diciassette posti nella qualifica di direttore di divisione con funzioni dirigenziali;

Considerato che, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 1 della citata legge n. 301 del 1984, il 10% dei suddetti posti pari a 1,7 da arrotondare a 2, deve essere conferito mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1984 erano disponibili tre posti nella qualifica di direttore di divisione con funzioni dirigenziali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge n. 301 sopracitata, il 20% dei suddetti tre posti, pari a 0,6 deve essere conferito mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Accertato che la suddetta frazione di posto può essere arrotondata all'unità;

Considerato che occorre procedere alla emanazione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei complessivi tre posti nella qualifica di direttore di divisione con funzioni dirigenziali disponibili rispettivamente, due alla data del 31 dicembre 1983 ed uno alla data del 31 dicembre 1984;

Delibera:

Art. 1.

Posti conferibili

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di direttore di divisione con funzioni dirigenziali nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, i seguenti distinti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

due posti al 31 dicembre 1983;

un posto al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai suddetti concorsi è ammesso a partecipare, purché in possesso del diploma di laurea:

a) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa;

b) i professori universitari di ruolo;

c) i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio;

d) gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

e) i liberi professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni;

f) i dirigenti delle imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Le anzianità indicate nelle lettere da *a*) a *f*) devono essere possedute, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984.

I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non superiore ai trentacinque anni; detto limite di età è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati, di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo nei confronti del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni dello Stato.

B) cittadinanza italiana;

C) godimento dei diritti politici;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma del precedente art. 1 al quale intendono partecipare, domanda di ammissione redatta su carta da bollo e indirizzata all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria - Via Cesare Balbo n. 16 - 00100 Roma.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda di partecipazione al concorso potrà anche essere presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni feriali. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita;

3) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale;

4) l'ufficio o l'ente o l'impresa di appartenenza o la libera professione esercitata e la qualifica rivestita con la relativa anzianità;

5) il diploma di laurea posseduto;

6) i titoli valutabili di cui al successivo art. 9. I titoli posseduti qualora non acquisiti agli atti dell'Istituto devono essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata;

7) di essere disponibili, in caso di nomina, a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionale o interregionale dell'Istituto centrale di statistica.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare:

1) di essere cittadini italiani;

2) qualora abbiano superato il trentacinquesimo anno di età: a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare dell'elevazione di detto limite;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) di non avere precedenti penali;

6) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successiva deliberazione del presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Prova d'esame

Il concorso consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Istituto centrale di statistica.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su statistica metodologica, demografica ed economica, su diritto amministrativo o amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, su informatica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e le seguenti: economia politica, ordinamento statistico nazionale e organizzazione statistica degli organismi internazionali (ONU, CEE, OCSE, Ufficio internazionale del lavoro. FAO, ecc.).

Esso deve concorrere, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, nella conoscenza delle problematiche della pub-

blica amministrazione in genere e dell'Istituto centrale di statistica in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Art. 6.

Diario delle prove

Le prove scritte dei concorsi avranno luogo in Roma. Il 13 maggio 1985 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana la indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte di ogni singolo concorso.*

Ai candidati ammessi ai concorsi non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sara data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Colloquio

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 8.

Ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 9.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Istituto centrale di statistica .	» 5
c) pubblicazioni scientifiche	» 7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'Istituto centrale di statistica	» 4
e) specializzazioni post laurea	» 6
f) altri titoli culturali	» 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatora dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 11.

Formazione della graduatoria

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

La commissione esaminatrice formerà, la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Approvazione e pubblicità della graduatoria

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori dei concorsi rispettivamente per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica Direzione generale - Servizio per il coordinamento della gestione del personale e della ragioneria, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segreterio comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, completo di eventuali annotazioni marginali (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico in carta da bollo, rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengono ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono stati depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori dei concorsi, rispettivamente per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984, che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, direttori di divisione con funzioni dirigenziali nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica a decorrere dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. Essi seguiranno nel ruolo i vincitori del concorso speciale, per esami, per i posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984.

Il vincitore del concorso per il posto disponibile al 31 dicembre 1984 è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301, sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3 della legge stessa. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il candidato che abbia conseguito la nomina e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Art. 15.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il presidente: REY

(1194)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale sanitario e meccanografo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di logopedista (personale con funzioni di riabilitazione);

un posto di capo centro meccanografico - analista coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(1257)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di rettifica ai concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione in ruolo di personale tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 9. (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 31 del 5 febbraio 1985).

Per i concorsi citati in epigrafe il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 12, del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo alla suddetta *Gazzetta Ufficiale*, invece che alle ore 12 del trentesimo giorno successivo.

(1300)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 3.

Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*8 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Osservanza delle norme sismiche e prevenzione dei danni da terremoto

La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni ai fini dell'osservanza, nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, delle speciali norme e prescrizioni emanate in attuazione della stessa legge.

Ai fini della prevenzione dei danni da terremoto nelle zone predette, particolari disposizioni sono dettate al titolo III della presente legge per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Negli stessi territori, il sindaco — fatto salvo quanto previsto al successivo titolo II — è tenuto a verificare, in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, anche l'osservanza delle previsioni contenute all'art. 4, primo comma, lettere *a*) e *b*), della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Titolo II

CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLE NORME SISMICHE

Art. 2.

Opere soggette a comunicazione-denuncia

Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui al precedente articolo, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio ed al sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La comunicazione-denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dell'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.

La recezione da parte della direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione-denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione-denuncia, autorizza l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s'intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto.

Art. 3.

Opere soggette a verifica tecnica

I progetti degli edifici pubblici ed, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere, comunque, di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sono sottoposti a verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente direzione provinciale dei lavori pubblici, la quale si avvale a tal fine dell'opera dell'apposita commissione tecnica di cui al successivo art. 5.

Il risultato della verifica è comunicato agli interessati, oltre al comune, entro settanta giorni dalla data di recezione della comunicazione-denuncia di cui al precedente art. 2.

Il risultato, se positivo, autorizza l'inizio dei lavori.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, saranno indicate le categorie di opere da sottoporre alla verifica di cui al presente articolo.

Art. 4.

Opere soggette a verifica tecnica a campione

La verifica sull'osservanza delle norme sismiche sulle opere di categorie diverse da quelle di cui al precedente articolo viene effettuata dal collaudatore delle strutture di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

La nomina del collaudatore deve avvenire, pertanto, prima dell'inizio dei lavori, con incarico del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli.

Le opere considerate dal presente articolo debbono, altresì, essere soggette a verifica a campione, con le modalità poste dal primo comma del precedente articolo.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, verranno fissati i criteri per la scelta delle opere e dei relativi progetti da sottoporre a verifica e per l'effettuazione del sorteggio del campione.

La giunta regionale si riserva, in casi eccezionali, la facoltà di sottoporre con motivato provvedimento anche singoli progetti delle opere predette a verifica.

Il risultato delle verifiche di cui al presente articolo, se positivo o con prescrizioni, una volta comunicato agli interessati autorizza la regolare prosecuzione dei lavori.

Art. 5.

Commissione tecnica provinciale

Ai fini dell'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche, le direzioni provinciali dei lavori pubblici si avvalgono di apposite commissioni tecniche.

Ciascuna commissione è costituita da:

1) il direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, in qualità di presidente, con possibilità di delegare altro funzionario con profilo professionale non inferiore all'VIII livello della specializzazione tecnico-ingegneristica;

2) un funzionario dell'amministrazione regionale, appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica, designato dall'assessore ai lavori pubblici;

3) quattro esperti scelti dall'assessore ai lavori pubblici nell'ambito di terne comunicate dai rispettivi ordini professionali, dei quali due con qualifica di ingegnere, uno con qualifica di architetto ed uno con qualifica di geologo.

Svolge funzione di segretario un funzionario della direzione provinciale dei lavori pubblici, con profilo professionale non inferiore a segretario, della specializzazione tecnica, designato dal direttore provinciale dei lavori pubblici.

Qualora gli ordini professionali non comunichino le terne di cui al precedente secondo comma entro trenta giorni dalla richiesta, l'assessore ai lavori pubblici provvede direttamente alla nomina degli esperti di cui sopra.

Ciascuna commissione, la cui durata in carica è prevista in cinque anni, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge.

Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Ai lavori delle commissioni possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del direttore provinciale, studiosi od esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.

Agli esperti componenti le commissioni di cui al presente articolo, compete un gettone di presenza, il cui ammontare è pari all'importo massimo previsto dall'art. 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali appartenenti all'VIII livello funzionale.

Al componente la commissione che verrà incaricato dal presidente della commissione stessa della verifica dei calcoli relativi alla struttura dei singoli edifici ed opere in progetto, verrà attribuito un ulteriore compenso che verrà fissato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, entro un mese dall'approvazione della presente legge.

Art. 6.
Opere in cemento armato

La comunicazione-denuncia, di cui all'art. 2 per le opere considerate dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, è valida nelle zone dichiarate sismiche anche ai fini e per gli effetti dell'art. 4 della stessa legge e la relativa documentazione, integrata secondo quanto prescritto dal predetto art. 4, è conservata presso gli uffici della direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio.

Il collaudatore delle opere predette è tenuto ad attestare in sede di collaudo statico, altresì, la rispondenza dell'opera eseguita al progetto presentato, e tale attestazione è valida, pure, agli effetti dell'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Nelle altre aree del territorio regionale, la denuncia dei lavori, di cui al precitato art. 4 della predetta legge 5 novembre 1971, n. 1086, va, pure, presentata alla direzione provinciale dei lavori pubblici, così come anche la relazione del successivo art. 6, a struttura ultimata, del direttore dei lavori, nonché la comunicazione e la certificazione di cui all'art. 7, commi terzo e quinto, della stessa legge.

Art. 7.
Elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali

È istituito presso la direzione regionale dei lavori pubblici un elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali.

Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, ingegneri ed architetti che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni presso l'amministrazione dello Stato o presso altre pubbliche amministrazioni, anche in posizione di quiescenza, ovvero che siano iscritti, ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

Per la formazione e la tenuta dell'elenco di cui al primo comma, la direzione regionale dei lavori pubblici si avvale della commissione di cui all'art. 37 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Nei territori di cui all'art. 1, primo comma, il collaudo statico, di cui all'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, è affidato di norma ad ingegneri od architetti iscritti nell'elenco di cui al precedente primo comma.

Fino alla costituzione dell'elenco di cui al primo comma continua ad applicarsi la normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 8.
Adeguamento strumento urbanistico generale

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, formula un elenco di comuni, scelti fra quelli compresi entro la zona dichiarata sismica ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, tenuti ad adeguare, entro un anno, il proprio strumento urbanistico generale alle direttive ed ai criteri metodologici di cui al capo III delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, conformandolo, altresì, alle indicazioni di appositi studi di zonazione sismica.

Qualora, entro i successivi sei mesi, i comuni interessati non abbiano provveduto ad affidare l'incarico per la predisposizione delle indagini geologiche e per la revisione dello strumento urbanistico generale, la giunta regionale provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Nei comuni di cui al primo comma del presente articolo, sino all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici, l'edificazione è consentita secondo le indicazioni contenute nell'art. 56 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, con la precisazione che per i piani attuativi ivi richiamati deve sussistere il parere geologico di cui al successivo art. 9 della presente legge.

La concessione di deroghe all'osservanza delle norme e prescrizioni sismiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciata dall'assessore regionale ai lavori pubblici su parere favorevole del comitato tecnico regionale.

Art. 9.
Parere geologico

Il parere, di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal competente ufficio della direzione regionale dei lavori pubblici, sulla base di una specifica relazione predisposta dai soggetti proponenti.

Il parere suddetto dovrà essere chiesto dalle amministrazioni comunali precedentemente alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici e verrà emesso dall'ufficio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa allo strumento urbanistico stesso.

Qualora gli elaborati geologici presentati non contengano gli elementi conoscitivi necessari, verrà richiesta — entro trenta giorni dalla data del ricevimento — al comune interessato una relazione integrativa.

In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al secondo comma decorre dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione.

Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.
Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dall'1 al 9 non trovano applicazione per le opere in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia all'ufficio del genio civile.

Art. 11.
Documentazione

Ai fini di conseguire negli elaborati la necessaria omogeneità formale, atta ad agevolare i controlli anche in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, con decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, prescrizioni tendenti ad uniformare la documentazione necessaria per lo svolgimento dei previsti controlli e verifiche.

Art. 12.
Rete di controllo sismico

Al fine di acquisire elementi utili alla valutazione del rischio sismico del territorio regionale, anche in collegamento con analoghe iniziative delle altre regioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

a) alle spese per la realizzazione e gestione della rete di controllo sismico del territorio regionale;

b) all'esecuzione di studi, indagini, nonché all'acquisto di strumentazioni atte all'acquisizione di elementi utili per una migliore conoscenza nei riguardi dei rischi geologico e sismico.

Per le finalità di cui alla lettera *a*) del comma precedente l'amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all'amministrazione stessa ed, in particolare, dell'osservatorio geofisico sperimentale, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1982 n 45.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma l'amministrazione regionale può avvalersi anche di enti ed esperti estranei all'amministrazione stessa, attraverso il conferimento di particolari incarichi, ai sensi ed agli effetti di quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 13.

Repressione delle violazioni

Il processo verbale di accertamento delle violazioni previste dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini ed agli effetti di cui al titolo III della stessa legge, è trasmesso alla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

Art. 14.

Norme applicabili e disposizioni abrogate

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relativi decreti di attuazione.

Sono abrogati l'art. 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 e gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 15.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi nono e decimo del precedente art. 5 fanno carico al cap. 1716 e rispettivamente 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1985 e di lire 450 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al cap. 3056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1985, e di lire 450 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 6995 del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 gennaio 1985

BIASUTTI

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 4.

Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'8 gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROMOZIONE E SVILUPPO DEI TRAFFICI DI INTERESSE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1.

Nel quadro del piano regionale integrato dei trasporti, allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia e l'occupazione nel settore, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari per la promozione e l'attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all'acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi.

Possono accedere alle provvidenze del presente articolo l'Ente autonomo del porto di Trieste, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i loro consorzi e le loro aziende speciali, ivi comprese quelle di Monfalcone e di Porto Nogaro, nonché gli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, i consorzi cui partecipino enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica che abbiano sede nel territorio regionale ed inoltre, per particolari iniziative, anche organismi di carattere privato.

Art. 2.

Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente art. 1, da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno alla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonché la utilizzazione dei contributi stessi.

Qualora richiedendi siano società o consorzi, devono essere allegati alla domanda anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con la composizione delle cariche sociali e, per i consorzi, l'elenco delle imprese aderenti autenticato dal presidente.

Art. 3.

La giunta regionale determina l'ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi di cui all'art. 1, tenuto conto, oltre che dell'entità della spesa preventivata, anche dell'importanza e dell'interesse delle iniziative proposte.

Per quanto concerne l'utilizzazione dei contributi ed i rendiconti relativi all'impiego degli stessi da presentare all'amministrazione regionale, dopo l'attuazione delle iniziative per le quali i contributi medesimi sono stati concessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 37. Il rendiconto dovrà essere integrato da una relazione sui risultati conseguiti con le iniziative finanziate.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI E DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE

Art. 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi, purché iscritte nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nell'elenco autorizzato degli spedizionieri delle province del Friuli-Venezia Giulia tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste, nonché alle imprese esercenti l'autotrasporto, di cui al successivo art. 5, contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni sugli interessi dei mutui contratti per le seguenti finalità:

costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all'attività dell'impresa compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;

acquisto, potenziamento e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'attività delle imprese.

L'ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 % del tasso di riferimento per le imprese singole, e quella del 70 % per le cooperative o consorzi.

Il tasso di riferimento è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore commerciale di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

Le domande vanno presentate per il tramite degli istituti di credito operanti nell'ambito regionale.

I benefici di cui al presente articolo sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre l'anno antecedente alla domanda di contributo.

Art. 5.

Allo scopo di favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo del settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, con prezzi prefissati, correntemente chiamate « leasing » finanziario, dei seguenti beni:

a) autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, di tutti i tipi, idonei all'attività di autrasporto delle merci;

b) impianti, macchinari ed attrezzature per l'attività, per il funzionamento, per la manutenzione e per la riparazione degli autoveicoli, nonché per la movimentazione delle merci.

La concessione dei contributi previsti al precedente comma è ammessa a favore di imprese singole, cooperative, imprese associate in cooperative o consorzi, che siano iscritte, nel Friuli-Venezia Giulia, all'albo provinciale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano prevalentemente attività di autotrasporto merci in conto terzi, abbiano nel territorio regionale una sede iscritta ai sensi dell'art. 2196 o 2197 del codice civile e siano iscritte al registro delle ditte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure all'albo provinciale delle imprese artigiane.

I contributi di cui sopra possono essere concessi, limitatamente all'acquisto dei beni di cui alla lettera *b*), anche a consorzi, purché le imprese aderenti siano iscritte nel Friuli-Venezia Giulia all'albo provinciale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali posticipate per tre o cinque anni come stabilito dal contratto per l'operazione di « leasing » e sono commisurati entro il limite massimo del 25 % del prezzo di acquisto dei beni stessi nel caso si tratti di imprese singole, e del 30 % dello stesso prezzo, nel caso di cooperative e consorzi.

La giunta regionale determina l'importo massimo di investimenti complessivi annui ammissibili a contributo per ogni singola impresa.

I contributi stessi non possono venir concessi per operazioni di leasing con durate diverse dai tre o cinque anni, né per contratti stipulati oltre sei mesi dalla presentazione della domanda di contributo.

Le domande di contributo devono essere presentate alla direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per il tramite di aziende od istituti di credito operanti nella regione per conto delle società che effettuino operazioni di locazione finanziaria.

I contributi previsti dal presente articolo saranno versati direttamente alla società di locazione finanziaria interessata, sul conto corrente bancario dalla stessa intrattenuto con aziende od istituti di credito locali.

Il contributo verrà proporzionalmente ridotto in caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a qualsiasi causa; in tale ipotesi, la società che ha effettuato l'operazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute nel relativo rapporto locatizio.

Art. 6.

Al fine di favorire lo sviluppo delle forme consortili e/o associative per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari annuali a favore di consorzi ed altre forme associative aventi sede legale nel territorio regionale, costituiti da imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, purché le eventuali imprese aderenti che abbiano sede legale fuori dal territorio regionale non superino il 20 % dei consorziati o degli associati.

Fra i consorzi sono compresi anche quelli misti, costituiti promiscuamente tra imprese industriali e artigiane, nonché i consorzi di secondo grado, costituiti da consorzi aventi i requisiti di cui al primo comma.

I contributi sono concessi sulle spese di investimento in territorio regionale per:

a) favorire la costruzione o l'acquisto di impianti ed attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità consortili od associative;

b) contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi entro il limite massimo del 50 % dell'investimento ritenuto ammissibile.

Art. 7.

Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi previsti all'art. 6, le domande devono essere presentate alla direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, corredate dai seguenti documenti:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della diversa forma associativa debitamente registrato;

elenco delle imprese aderenti al consorzio, o ad altra forma associativa, autenticato dal presidente e, nel caso di consorzi di secondo grado, anche dal presidente degli enti consorziati per quanto concerne l'elenco dei partecipanti a questi ultimi;

composizione delle cariche sociali;

programma d'attività e relazione tecnico-finanziaria concernente l'iniziativa da attuare;

preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato.

L'impiego dei contributi stessi dovrà essere dimostrato nei tempi e modi stabiliti nei provvedimenti di concessione.

Art. 8.

Presso la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita una apposita commissione regionale per lo sviluppo dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, organo consultivo dell'amministrazione regionale.

La suddetta commissione regionale è così composta:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali, con funzioni di presidente;

b) dal direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, con funzione di vice presidente;

c) dai direttori di servizio dei trasporti e traffici nonché dei porti ed attività emporiali;

d) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello locale;

e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

La commissione:

1) esprime pareri e formula proposte concernenti l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia;

2) esprime parere sulle singole domande di concessione dei contributi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, presentate dalle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, nonché sulle domande di cui all'art. 1, limitatamente ad iniziative concernenti l'autotrasporto.

Capo III

NORME TRANSITORIE E INTEGRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.

Dopo il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come modificato dalla legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1, è inserito il seguente:

« Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l'impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell'esercizio dell'impianto per un periodo non superiore ad un anno per non più di una volta ».

Art. 10.

L'articolo unico della legge regionale 20 agosto 1979, n. 45, è abrogato.

Capo IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 11.

Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre provvidenze regionali o statali.

La richiesta di contributo dovrà in allegato contenere una dichiarazione attestante che per lo stesso scopo non si sono ottenuti nè si son chiesti o si richiederanno altri finanziamenti con leggi regionali o statali.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28 e gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44.

Art. 13.

Alle domande di contributo di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 maggio 1981, n. 28, pervenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti al momento della presentazione delle domande stesse.

Art. 14.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 fanno carico al cap. 3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 4 fanno carico al cap. 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: « Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di spedizione e di autotrasporto di merci in conto terzi per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento e l'ammodernamento dei locali aziendali, per l'acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali ».

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 5 fanno carico al cap. 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 6 fanno carico al cap. 8581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata: « Contributi ai consorzi e ad altre forme associative costituiti da imprese iscritte all'albo degli autrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per favorire lo sviluppo delle forme consortili e/o associative per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi ».

In relazione al disposto del precedente art. 12, la spesa di lire 100 milioni autorizzata per l'anno 1984 con l'art. 27 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 3, è revocata.

Conseguentemente lo stanziamento di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, del cap. 8582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984 viene ridotto a zero e, corrispondentemente, lo stanziamento del cap. 1953 del medesimo stato di previsione viene elevato di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, per l'anno 1984.

Le spese per il funzionamento della commissione prevista dal precedente art. 8 fanno carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 7 gennaio 1985

BIASUTTI

(366)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	33.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221